

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



Il notaio nella storia giuridica genovese

Il notariato, pur essendo una presenza costante nella storia europea, a partire dal Medioevo, ha vissuto vicende molto diversificate all'interno dei singoli ordinamenti e delle situazioni giuridiche entro cui si è trovato ad operare. In alcuni casi gli avvenimenti storici e le forme assunte dallo sviluppo civile ed economico hanno particolarmente esaltato la presenza e l'opera dei notai, chiamandoli ad essere, volta a volta, protagonisti e qualificati testimoni dei principali avvenimenti della vita associata¹.

È questo certamente il caso di Genova che, nelle sue turbinose vicende politiche, dal Medioevo all'Età moderna, ha visto il ceto notarile integrarsi felicemente con la città, assecondandone la vocazione economica, partecipando delle tensioni sociali, essendo, in una parola, un protagonista non secondario della storia cittadina.

Notai ambasciatori, annalisti, letterati, statutari, potenti cancellieri, testimoniano una presenza nella vita civile ed una indubbia potenza cetuale: tra «prestigio e potere», come, con felice espressione, il maggiore studioso di questo fenomeno, Giorgio Costamagna, ha sintetizzato il loro ruolo² (e su questi aspetti avremo modo di ascoltare altri studiosi nel corso di questo convegno, con i risultati di nuove ricerche).

La reale dimensione storica dei notai all'interno della società genovese o, se si vuole, le ragioni del prestigio e del potere, non sono però da ricercare in specifici episodi politici o in personaggi atipici, come il poeta notaio Ursone o il grande benefattore Ettore Vernazza, ma piuttosto nella inci-

* Pubbl. in *Tra Siviglia e Genova: notaio, documento e commercio nell'età colombiana*. Atti del Convegno internazionale di studi storici, Genova, 12-14 marzo 1992, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 1994 (Consiglio Nazionale del Notariato, Per una storia del notariato nella civiltà europea, II), pp. 73-89.

¹ Per un inquadramento generale del fenomeno e per la bibliografia si veda M. AMELOTTI, *Notaio (Diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVIII, Torino 1978, pp. 553-559 e G. COSTAMAGNA, *Notaio (Diritto intermedio)*, *Ibidem*, pp. 559-565.

² G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970 (Consiglio Nazionale del Notariato, Studi storici sul notariato italiano, I).

denza della loro attività professionale quotidiana sul tessuto economico e sociale della comunità cittadina: affidare al notaio ed alla pubblica fede dei suoi atti l'esatto contenuto delle proprie volontà nella regolamentazione dei rapporti familiari e patrimoniali, o la corretta formalizzazione di patti contrattualmente assunti, diventa per i Genovesi un fatto di quotidiana mentalità o, se vogliamo usare altre parole, di cultura e di costume.

È un costume al cui sviluppo è forse troppo semplicistico pensare che abbia concorso in maniera determinante la scelta di molti Genovesi di rischiare vita ed averi sul mare: i più antichi cartulari notarili riportano in misura preponderante la documentazione di altri aspetti della vita di relazione, quali la regolamentazione di rapporti reali, legati magari ad antichi assetti di tipo feudale della terra, la fitta trama di intricati legami di famiglia, le disposizioni di ultima volontà.

Per meglio comprendere i fondamenti storici del nesso di cultura e di costume, cui si è accennato, è necessario tornare alle radici di un complesso rapporto, che coinvolge almeno tre soggetti: il cittadino nella sua entità privata e nel suo bisogno di sicurezza e fiducia; la categoria dei notai, che radica la propria professionalità all'interno di una società che offre occasioni di dimostrare competenza ed affidabilità; il comune in un delicato momento di emersione delle sue caratteristiche di ente, se non formalmente, almeno sostanzialmente, autonomo.

Tornano in mente, al proposito, alcune fondamentali annotazioni di Torelli relative al rapporto che si instaura tra comune e notai ed alla esistenza di un dualismo di autorità tra l'istituzione pubblica ed il notariato. Alle sue origini il comune non è potere pubblico riconosciuto, essendosi di fatto sostituito alle autorità legittime, e fatica a darsi una connotazione statutale autonoma. Come afferma Torelli,

«una delle conseguenze è quella di trovarsi nelle condizioni di un ente privato rispetto alla documentazione di atti propri. Essi non hanno valore di atti pubblici per ragione dell'autorità che li emana, bensì in quanto sono scritti secondo norme determinate da persone che il potere legittimo ha rivestite della facoltà di emanare atti in forma pubblica: i notai»³.

³ P. TORELLI, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, in «Atti e memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova», n.s., IV/1 (1911), p. 12 (rist. Consiglio Nazionale del Notariato, *Studi storici sul notariato italiano*, V, Roma 1980, p. 10).

Il comune, è stato anche detto, esprime l'« esigenza di connotare ideologicamente e burocraticamente la propria documentazione »⁴, ma non ha la forza o la volontà politica di formalizzare con chiarezza il rapporto con i notai redattori degli atti della istituzione cittadina; di fatto è avvenuto che

« il notariato, chiamato a sorreggere con la propria capacità l'inizialmente debole credibilità dell'istituzione emergente, vi abbia semplicemente trasferito il proprio prestigio e la propria forza autenticatoria, in una prospettiva – certo riduttiva per il Comune, ma significativamente autorevole per il notariato – di appiattimento dell'istituzione sulla prassi professionale notarile »⁵.

L'aspetto più eclatante è certo quello dei procedimenti giudiziari, per i cui atti scritti la fede pubblica non deriva dalla presenza del giudice, ma dalle attestazioni del notaio: in sostanza « l'azione giurisdizionale dei comuni nascenti è azione pubblica esercitata da un ente costituzionalmente privato, in forma privata »⁶: il comune si serve di notai, non legati da alcun vincolo di dipendenza burocratica, per esercitare alcune funzioni, con la conseguenza di recepire, nella concreta operatività delle stesse, prassi tipiche del notariato.

Tali presupposti, che sono certo tecnici, ma anche soprattutto legati ad una tradizione di autonomia professionale risalente ben al di là delle origini dello stesso comune, affondano le loro radici, oltre che nella legittimità della nomina, nella affidabilità e nella stima sociale della categoria; da essi è necessario prendere le mosse per valutare la documentazione giuridica, soprattutto la normativa statutaria: occorre, cioè, cercare quanto di questa tradizione sia sopravvissuto anche dopo il passaggio al comune podestarile, quando, cioè, il raffinamento della legislazione locale e lo sviluppo tecnico-amministrativo dell'amministrazione civica saranno riusciti, lentamente ma progressivamente, a mutare l'antica autonomia nella direzione di un diverso rapporto di tipo funzionarile per il notaio.

Si è detto che si tratta di un complesso intreccio che non può partire, e non deve fermarsi, ai parametri con cui l'odierno osservatore valuta l'attività notarile e che, più o meno inconsciamente, è portato a riferire al passato.

⁴ G.G. FISSORE, *Alle origini del documento comunale: i rapporti tra i notai e l'istituzione*, in *Civiltà Comunale: Libro, Scrittura, Documento*. Atti del convegno, Genova, 8-11 novembre 1988 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIX/II, 1989), p. 102.

⁵ *Ibidem*, p. 103.

⁶ P. TORELLI, *Studi e ricerche cit.*, pp. 11-14.

Accanto alle funzioni di assistenza e di certificazione giuridica offerta ai privati, che sono quelle tradizionali e sopravvissute nel corso dei secoli, è necessario, infatti, valutare in maniera adeguata, sul piano del potere e del prestigio sociale, l'apporto dato da questi professionisti al puntuale funzionamento delle magistrature cittadine: ogni organo di governo e di amministrazione e ogni ufficio conta sulla presenza di uno scriba, che ne documenta l'attività e ne conserva gli atti. Questo aspetto è soprattutto rilevante, anche se non sempre è ricordato, nel funzionamento della giustizia. Già nel XIII secolo un maestro di *ars notariae*, Ranieri da Perugia, ricorda che la sua materia consiste «in disponendo, paciscendo et litigando»⁷; si tratta, quindi, non solo di mettere in forma legale le disposizioni di ultima volontà e le pattuizioni private, ma anche di documentare, seguendo le corrette prassi giuridiche, le varie fasi dell'attività processuale. Come è stato detto «il notaio e il notariato sono stati presenti e attivi, per secoli, in tutta l'attività giurisdizionale e in quella che diciamo di volontaria giurisdizione: deposizione dei testimoni, fissazione dei termini, emanazione delle sentenze, esecuzione delle stesse»⁸.

A Genova, come si è detto, il ricorso alla professionalità dei notai diventa costume e, forse, non è casuale che, proprio in questo contesto ambientale, siano sopravvissuti i più antichi cartulari notarili, datati intorno alla metà del secolo XII. Egualmente non è casuale che la storiografia medievale genovese di questa documentazione si sia nutrita ben più ampiamente che di qualsiasi altra fonte. Sono state molteplici le edizioni di cartolari notarili, e numerosi gli studi a cui essi hanno dato lo spunto, fornendo importanti elementi ricostruttivi relativi alla storia politica, alla società ed alla economia genovese: in particolare un contributo di grande valore credo sia venuto in passato, ed ancora prosegua, alla storia della paleografia e della diplomazia.⁹

Non sono ovviamente questi gli aspetti di cui mi occuperò, non ne ho certo la competenza, ma il mio scopo è quello di valutare come e quanto i notai ed i loro atti siano presenti all'interno di alcune specifiche fonti storico-giuridiche che, per essere particolarmente tecniche, non sono molto fre-

⁷ ROLANDINI PASSAGERII *Contractus*, a cura di R. FERRARA, Roma 1983 (Consiglio Nazionale del Notariato, Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, V), p. IX.

⁸ U. NICOLINI, *Per una storia del notariato italiano*, in G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova* cit., p. XVIII.

⁹ Per più precisi riferimenti basti rimandare alla relazione di G. PETTI BALBI, *Il notariato genovese nel Quattrocento*, in *Tra Siviglia e Genova* cit., pp. 91-144.

quentate, e quanto queste possano contribuire alla ricostruzione dei profili professionali e della presenza sociale del ceto notarile.

Le fonti a cui farò riferimento sono soprattutto di due tipi: normative, che comprendono non tanto le leggi politico-costituzionali quanto piuttosto gli statuti civili e criminali; consiliari, riferite cioè all'attività di consulenza dei giuristi.

Il punto di partenza, si è detto, è la fonte statutaria che, alle proprie origini, fa molto conto sulla tecnica di cui i notai sono depositari e monopolisti, cioè la scrittura.

Uno dei massimi esperti di diritto statutario, il giurista Alberico da Rosciate, attivo nella prima metà del secolo XIV, alla domanda «quid sit statutum», risponde, «Et dicendum est quod est ius proprium, quod quilibet sibi populus constituit, in scriptis redigendum»: si tratta quindi di diritto proprio, cioè fonte che proviene dall'autonoma capacità di autoregolamentazione di un «populus», e che sancisce l'esercizio dell'autorità politica, della giustizia e dell'amministrazione all'interno del comune, mentre, verso l'esterno, delimita gli spazi territoriali della sua sfera di competenza. Nello stesso contesto di affermazione della propria individualità, anche la forma si pone come elemento determinante nella qualificazione giuridica della fonte: la scrittura diviene elemento definitorio, e consente di sviluppare una serie di tecniche per la registrazione e per la pubblicità delle singole fonti che concorrono a formare uno statuto comunale¹⁰.

È facile comprendere gli spazi che può aprire ai professionisti della scrittura un legame necessario tra norma e forma scritta, ma sarebbe semplicistico derivare dall'affermazione del giurista un lineare processo di causa-effetto relativamente alla posizione di prestigio assunta dai notai all'interno degli ordinamenti comunali: altri e più complessi problemi politici, collegati – come si è detto – alla *publica fides* del notaio ed alla debolezza pubblicistica dell'ordinamento comunale, sono i motivi alla base di simile situazione sociale.

Altri avrà modo di approfondire, nel corso di questo convegno, i temi della presenza istituzionale del notaio e della sua professione nell'ordina-

¹⁰ V. PIERGIOVANNI, *Statuti e riformazioni*, in *Civiltà comunale: Libro, Scrittura, Documento* cit., p. 84. Si veda, sull'autore e l'opera, la intelligente e documentata indagine di D. QUAGLIONI, *Legislazione statutaria e dottrina della legislazione: le « Questiones Statutorum » di Alberico da Rosciate*, in « *Civilis Sapientia* ». *Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna*. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno, Rimini 1989, pp. 35-75.

mento genovese, la cui più risalente organica strutturazione è testimoniata nella redazione di Boucicault, dei primi anni del XV secolo. Il primo testo da me preso in considerazione è, invece, la più antica redazione statutaria genovese, che risale ai primi anni del XIV secolo e che è tradizionalmente conosciuta come gli *Statuti di Pera*; essa comprende il diritto osservato nella colonia, cioè cinque libri di «*Capitula comunis Ianue*» ed un sesto libro contenente norme specifiche emanate da magistrati genovesi *in loco*. Questa compilazione è importante anche perché testimonia un processo già avvenuto di ristrutturazione legislativa che ha prodotto la separazione della normativa politica – un *Magnum Volumen Capitulorum Communis Ianue* mai ritrovato – da quella civile e criminale¹¹. I riferimenti al notaio ed alla sua documentazione, rinvenibili negli *Statuti di Pera*, non sono numericamente rilevanti ma sembrano di grande significato da un punto di vista contenutistico, riguardando i problemi dell'esecuzione, della prova e della falsificazione del documento.

Il primo capitolo che ci interessa è intitolato «*de laudibus et cartis executioni mandandis*» e, pur conservando l'antica terminologia «*laus*» e «*carta*» invece dei più moderni «*sententia*» ed «*instrumentum*», testimonia una fase in cui gli atti del giudice e quelli del notaio, non sono ancora sullo stesso piano quanto alla possibilità di divenire immediatamente esecutivi. Per gli *instrumenta* è, infatti, richiesta una pronuncia del giudice che li trasformi in sentenza¹².

La forza di prova del documento notarile emerge nel capitolo sui testamenti, ove il legislatore afferma che «*si quis contra testamentum vel ultimam voluntatem, factum vel factam per notarium pro more civitatis Ianue, per duos testes probare voluerit, quod non admittatur talis probatio ...*»¹³. Ancora di più la credibilità della categoria e le sue caratteristiche di affidabilità emergono quando si vuol fare una eccezione ai principi per i Genovesi «*navigantes extra Ianuam per diversas mundi partes*», che non hanno possibilità di dettare le ultime volontà ad un notaio. Quando, su mandato di un console genovese all'estero, il testamento, redatto senza le prescritte for-

¹¹ V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980, pp. 27-84.

¹² *Statuti della colonia genovese di Pera*, a cura di V. PROMIS, in «*Miscellanea di storia italiana*», XI (1871), L. II, cap. 25, pp. 588-592.

¹³ *Ibidem*, L. III, cap. 144, p. 686, «*De testamentis sive ultimis voluntatibus*».

malità, risulti trascritto per mano di un notaio, il giudice afferma che darà ad esso piena fede come se fosse, fin dall'inizio, scrittura autentica solennemente rogata per mano di un pubblico notaio¹⁴.

La grande efficacia processuale del documento notarile, sia come mezzo di prova che ai fini della esecutorietà, ha un risvolto, inverso ma parallelo, nella normativa penale, che punisce pesantemente i falsari: pena pecuniaria, ad arbitrio del giudice, per chi produca in giudizio l'*instrumentum* falso, e taglio della mano per l'autore materiale del falso¹⁵; conseguenze diverse, pena pecuniaria, rimozione dall'ufficio e naso troncato, per chi falsifichi un documento sostituendo al proprio nome quello di un altro soggetto¹⁶.

Anche il notaio, come si è avuto modo di dire, assume una grande rilevanza nel processo, soprattutto dal momento in cui le statuizioni del Concilio Laterano, nel 1215, privilegiano la scrittura a scapito della oralità. Uno dei punti più delicati riguarda la verbalizzazione delle testimonianze e la possibilità che il notaio abbia legami con le parti; in questo caso assume la posizione di «suspectus» con due conseguenze se non si ritiri: quella processuale della nullità degli atti compiuti e quella personale della rimozione dall'ufficio¹⁷.

L'insieme dei riferimenti ai notai ed alla loro documentazione negli statuti civili e criminali credo che faccia emergere soprattutto i profili processuali della loro attività, legati sia all'azione diretta nella stesura di atti della causa, sia alla forza giuridica che i loro documenti hanno come mezzi di prova e come strumenti finalizzati alla esecuzione.

¹⁴ *Ibidem*, L. III, cap. 145, pp. 687-688, «De illis qui testantur per diversas mundi partes»: «... fidem plenam adhibebo ac si ipsa autentica seu originalis scripta fuissent ab inicio solemniter per manum publici notarii ...».

¹⁵ *Ibidem*, L. IV, cap. 162, p. 702, «De falsis instrumentis seu corruptis et falsis testibus». Su tali problemi cfr. M. BELLOMO, «Notarius in suo officio delinquens». *Ricerca su un testo inedito di Guillaume de Ferrières e Bertrand de Déaux*, in «Siculorum Gymnasium», XXXI (1978), pp. 215-223 e T. SCHMIDT, *Der ungetreue Notar*, in *Fälschungen im Mittelalter* (Internationaler Kongress der *Monumenta Germaniae Historica*, München, 16.-19. September 1986), II: *Gefälschtes Rechtstexte - Der bestrafte Fälscher*, Hannover 1988, pp. 691-711.

¹⁶ *Statuti della colonia genovese di Pera* cit., L. IV, cap. 163, p. 703, «De falsis cartis seu instrumentis».

¹⁷ *Ibidem*, L. II, cap. 86, p. 646, «Quod aliquis ex scribis comunis placitorum testes recipere non debeant vel interesse cum recipientur alicuius qui ei actineat».

Proprio per quest'ultimo aspetto si può rilevare un importante mutamento negli statuti del 1413, con la parificazione dell'*instrumentum* alla sentenza: per entrambi questi documenti la presentazione al giudice segna l'avvio di un procedimento che si sviluppa rapido e senza formalismi¹⁸.

Gli stessi statuti del 1413, che rimarranno in vigore sino alla fine del XVI secolo, non presentano altre variazioni significative rispetto ai precedenti statuti di Pera, ma è da rilevare che nella normativa politica coeva emerge una tendenza a dare spazio ad alcune magistrature speciali che avrà importanti conseguenze, come vedremo più oltre, sia in campo documentario che processuale.

I temi della validità degli *instrumenta*, delle falsificazioni e delle testimonianze tornano, in una diversa prospettiva, in una fonte poco frequentata ma molto significativa ai fini della conoscenza dei reali meccanismi di applicazione del diritto, quale è quella consiliare. Nella specie si tratta dei *consilia*, cioè pareri legali, pronunciati da Bartolomeo Bosco, uno dei più insigni giuristi del Quattrocento genovese, ancor oggi noto in questa città per essere stato il primo promotore e finanziatore dell'ospedale di Pammatone¹⁹.

Il Bosco attesta senza esitazioni l'avvenuta equiparazione, quanto alla esecutività, della sentenza e del documento notarile. Alla richiesta dell'attore di rendere esecutivo un *instrumentum*, Bosco si esprime favorevolmente, rammentando che si tratta solo di adeguarsi a « ... facere hodie ad practicam currentem in partibus Italiae, ubi instrumenta publica habent executionem paratam, sicut sententiae definitivae ... »²⁰.

Un altro consiglio del Bosco richiama un tema sempre ricorrente, legato alla documentazione, quello della falsificazione. La controversia verte sull'eredità di alcuni fondi, situati a Manarola, località vicina alla Spezia, rivendicati da una chiesa e contestati da un terzo sulla base di una precedente donazione tra vivi « iuxta formam publici instrumenti quod exhibuit ». In

¹⁸ *Statuta et Decreta Communis Genuae*, a cura di A.M. VISDOMINI, Bononiae MCDXCVIII, L. II, cap. 2, c. 21 v., « De sentiētiis, instrumentis et ultimis voluntatibus executioni mandandis ». Si veda G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova* cit., p. 65.

¹⁹ V. PIERGIOVANNI, *Bartolomeo Bosco ed il divieto genovese di assicurare navi straniere*, in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova » (*Omaggio della Facoltà giuridica di Genova a Mario Scerni*), XVI (1977), pp. 857-866.

²⁰ BARTHOLOMEI DE BOSCO *Consilia*, Lodani MDCXX, cons. 539, p. 865.

realtà ad un attento esame si scopre che l'*instrumentum* in questione è falso, o almeno sospetto di falsità, poiché esistono differenze di scrittura: una seconda mano avrebbe operato delle aggiunte dopo aver abraso parte del testo originario. Il comportamento del produttore non è, poi, particolarmente lineare: dapprima presenta un estratto che, benché fatto da un altro notaio, non ha alcun valore, in quanto non è stato ordinato dal giudice; soltanto in un secondo tempo, « cum multa difficultate » – ed evidentemente con la coscienza non proprio adamantina – si decide a produrre l'originale, a cui, afferma il giurista, « credi non debet ». La conseguenza non può essere che la perdita della causa²¹.

In un altro caso Bosco richiama la delicatezza e l'importanza della presenza processuale del notaio sostenendo che, nel caso di ricusazione, debbono valere le stesse cautele esistenti per i giudici. In una causa che vede da una parte il curatore dei beni di un maonese di Chio e dall'altra un Bartolomeo Pinelli, ci si domanda se abbiano valore le fideiussioni raccolte da Giovanni Carrega, notaio ricusato: la risposta è negativa in quanto costui deve astenersi da qualsiasi attività che coinvolga le persone che lo hanno ritenuto sospetto. Le stesse nullità che valgono, ad altro livello, per gli atti del giudice ricusato valgono per il notaio « maxime quia officium talis scribentis est maximae importantiae »²².

Rimane, quindi, intatta la fiducia nella categoria e nei suoi atti e credo che l'esempio più probante venga da un altro consiglio del Bosco, interessante anche per le connessioni con importanti vicende della storia politica genovese tra la fine del Trecento e la prima metà del Quattrocento. Si tratta di un episodio della secolare saga familiare dei Campofregoso, e la controversia verte sulla validità del testamento di Venerio, ai fini della esecuzione di un legato lasciato alla sua concubina Margherita. La donna è intervenuta in giudizio personalmente a difendere le proprie ragioni, e gli altri eredi contestano la regolarità di questa presenza per le incapacità processuali proprie delle donne, ma sono smentiti dai giudici che fondano la sentenza contraria su una singolare procedura incentrata sulla professionalità dei notai. Si risponde infatti alle obiezioni contrarie che le limitazioni di capacità per donne e minori, previste dagli statuti, concernono i contratti e le obbli-

²¹ *Ibidem*, cons. 45, pp. 73-79.

²² *Ibidem*, cons. 381, pp. 596-598.

gazioni e non i giudizi: infatti, prima dell'anno 1400, il « *communis stilus et universalis consuetudo curiae* » era nel senso che nei giudizi intentati dalle donne non fosse richiesta l'assistenza di parenti o vicini, ma « *interveniebant mulieres solae, et de per se, et agitabant iudicia, et valebant acta* ». La prova di questa prassi genovese viene assunta dalla testimonianza di tre notai, « *in curiis practicissimos* », che hanno fatto ricerche presso i propri colleghi ed hanno presentato in giudizio una serie di atti notarili, conformi e concludenti, relativi al periodo considerato²³.

Credo che si tratti di un testo molto notevole, sia per la fiducia che la categoria mostra di godere all'interno della comunità, sia per il significato di riscontro pubblico ed ufficiale che viene dato ai loro atti. Non è, infine, di secondaria importanza il rilievo endoprocedurale che l'episodio assume, poiché, all'interno dei meccanismi tecnico-procedurali, ai notai non viene soltanto ritagliato uno spazio collaterale di fede documentale, ma anche una importante funzione di memoria giurisprudenziale e di accertamento di prassi processuali: non sono i giudici, spesso stranieri e non fissi, ma i notai, l'elemento di continuità all'interno dell'ordinamento giudiziario.

È proprio però sul piano del processo che, sempre nel XV secolo, emergono alcune tendenze, con risvolti non solo giuridici, che contribuiranno a ridimensionare l'importanza del ceto notarile e delle tecniche di cui esso è portatore all'interno della vita economica e giuridica genovese.

Diversi anni fa uno storico dell'economia, Federigo Melis, studiando la documentazione notarile toscana, rilevava il limitato ricorso all'opera del notaio: si trattava, a suo modo di vedere, di una prassi abbastanza generalizzata nel mondo medievale, a cui faceva eccezione proprio Genova, ove la documentazione notarile ha conservato centralità e prevalenza almeno sino al secolo XV²⁴. Lo studioso fiorentino non si è posto il problema di rintracciare le ragioni della minore affezione dei genovesi verso lo strumento notarile, a partire dal Quattrocento, ma le ricerche di Pecorella sul valore probatorio della documentazione mercantile, hanno introdotto alcune nuove ed interessanti linee di indagine²⁵: per Genova ed il suo notariato, in particolare, esse possono forse fornire indicazioni utili a

²³ *Ibidem*, cons. 469, p. 735.

²⁴ F. MELIS, *Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XVI*, Firenze 1972, p. 6.

²⁵ C. PECORELLA, *Fides pro se*, in « Studi Parmensi », XXIII (1978), pp. 131-231.

meglio inquadrare la posizione di questo ceto nella repubblica tra XV e XVI secolo.

L'innovazione tecnica che rileva, ai fini del peso economico e politico del ceto notarile, è di carattere processuale e probatorio e riguarda sia l'autonomo emergere come mezzo di prova della documentazione mercantile sia l'affermarsi dell'Ufficio di Mercanzia come magistratura speciale.

Pecorella ha ricostruito con acume il percorso dottrinale e pratico di emersione, a livello di prova, della documentazione mercantile: essa, partendo dall'efficacia nei confronti dei terzi e contro l'estensore dello scritto, giungerà, con le dovute cautele, a fare *fides pro se*. I presupposti sono essenzialmente di due tipi, economici e processuali: la necessità di vendere merci, magari deperibili, o il costo dell'atto notarile possono indurre a rischiare il ricorso ad una prova di dubbio valore, ma il pericolo può ridursi quando la causa venga portata alla cognizione del giudice mercantile, in genere non un tecnico del diritto, piuttosto che di fronte al giudice ordinario. Si delineano, è stato detto, « due giurisdizioni parallele, preadite dalle parti nel momento in cui costituiscono la prova del loro rapporto »²⁶. In alcuni campi, come ad esempio quello bancario o assicurativo, la scelta della giurisdizione mercantile è obbligata, per cui si attua « un collegamento tra scelta di forma di documentazione, o di tipo contrattuale addirittura, ed esito processuale », preconstituendo un binario di giudizio²⁷.

La dottrina giuridica fatica ad accettare le nuove realtà che la consuetudine mercantile, più che proporre, impone. Uno dei più importanti giuristi del Medioevo, Baldo degli Ubaldi, in un trattatello sui mercanti non può far altro, nel valutare la forza di prova del *liber rationum* del mercante, che richiamare il modello e le caratteristiche della professione e della documentazione notarile²⁸; il libro del mercante, egli dice, è « quodammodo liber authenticus », per cui i « mercatores gerunt quasi publicum officium » e « huic libro creditur quasi publice scriptum ». Gli incisi limitativi se da una parte indicano la carenza di qualcuno dei requisiti della categoria entro cui si vuol inserire la fattispecie, per altro verso hanno la funzione di evitare l'assolu-

²⁶ *Ibidem*, pp. 136-137.

²⁷ *Ibidem*, p. 137.

²⁸ *Ibidem*, pp. 167-168, e V. PIERGIOVANNI, *Un trattatello sui mercanti di Baldo degli Ubaldi*, in *Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei*, Padova 1991, pp. 246-247.

tizzazione di una identificazione che, a livello di giustificazione teorica, avrebbe creato più di un problema.

L'autenticità e l'ufficio pubblico sono riferimenti concettuali che aiutano ad inglobare i documenti mercantili nell'alveo del diritto comune. A livello teorico il fondamento su cui essi poggiano, quasi a nobilitarsi, è l'assimilazione ai documenti notarili ed alla *fides* di cui il notaio è tradizionale depositario: a livello pratico, però, rimane elemento trainante la forza della consuetudine, vero motore dello sviluppo del diritto mercantile.

Questo processo di concorrenza nei confronti della documentazione notarile e dei suoi operatori prende piede nella legislazione del primo Quattrocento: si potenzia la competenza ed il raggio d'azione dell'Ufficio di Mercanzia, che può giudicare delle questioni mercantili « de quibus non sit instrumentum publicum », delle cause dei banchieri e delle questioni assicurative « quamvis de ipsis confectum esset publicum instrumentum »²⁹; non è improbabile che questa assoluta competenza in campo assicurativo sia da collegare alla maggiore considerazione ottenuta dai sensali, che concludono la maggior parte di questi contratti e che sono alle dipendenze dell'Ufficio di Mercanzia³⁰.

Sono consuetudini che progressivamente erodono il campo di azione dei notai, e che si incardinano profondamente nella mentalità giuridica degli operatori dell'emporio ligure. Nella seconda metà del Cinquecento la giurisprudenza mercantile della Rota civile sancisce definitivamente questa prassi e non ha remore a sostenere che « literae mercatorum habent vim instrumenti publici ... et habentur pro sententia et transeunt in iudicatum »³¹.

Emerge certo ancora la considerazione della categoria dei notai e della *fides* di cui essa è depositaria. Si può ricordare una sentenza in cui si rammenta che gli *instrumenta* « faciunt rem certam et manifestam ac probationem probatam et non probandam », in quanto da essi sorgono tre pre-

²⁹ *Volumen Magnum Capitulorum Civitatis Ianue A. MCCCCIII-MCCCCVII*, in *Leges Genuenses*, a cura di C. DESIMONI, L.T. BELGRANO, V. POGGI, Torino 1901 (*Historiae Patriae Monumenta*, XVIII), coll. 541-543.

³⁰ *Statuta et Decreta Communis Ianue* cit., L. I, cap. 19, c. 14 r., « De fide adhibenda censariis », e L. IV, cap. 93, c. 79 v., « De Censariis ».

³¹ *Decisiones Rotae Genuae de mercatura et pertinentibus ad eam*, in *De mercatura Decisiones et Tractatus varii et de rebus ad eam pertinentibus*, Lugduni MDCX (rist. Torino 1971), dec. 2, p. 16.

sunzioni, la solennità, la verità ed il mandato dei contraenti: su tali presupposti « tamquam veritati apparenti illis standum esse »³².

Il quadro offerto dalla giurisprudenza rotale mette insieme tradizionali elementi di apprezzamento e di fiducia nei confronti dei notai e dei loro atti, e prassi ormai consolidate che consentono ad importanti categorie economiche di fare a meno degli stessi.

I motivi di crisi del ceto notarile sono certo complessi, legati alla partecipazione alla gestione degli uffici ed al governo dello stato, come ha dimostrato Savelli³³. Credo, però, che l'evoluzione che ho tentato di ricostruire sulla base di alcune fonti giuridiche, abbia messo in rilievo una erosione, forse un po' nascosta ma progressiva, degli spazi professionali del notaio e del valore quasi assoluto della sua documentazione: si tratta di una azione di ridimensionamento, che pur operando sul versante della tecnica professionale e degli introiti economici, deve aver contribuito a ridisegnare una diversa posizione politica all'interno della oligarchia genovese e delle nuove regole che essa si è data nel corso del Cinquecento.

³² *Ibidem*, dec. 213, p. 366.

³³ R. SAVELLI, *Amministrazione e politica del diritto a Genova nei secoli XV-XVII*, Genova 1988.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709

Scienza e pratica commerciale e marittima

Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere	» 751
Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia	» 785
L'Italia e le assicurazioni nel secolo XIX	» 827
Le assicurazioni marittime	» 869
Banchieri e falliti nelle 'Decisiones de mercatura' della Rota Civile di Genova	» 883
Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age	» 903
The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVI th Century: The "Decisiones de Mercatura" Concerning Insurance	» 915

Guerra commerciale e discriminazione religiosa in alcune sentenze in tema di pirateria (secoli XVII-XVIII)	pag. 933
Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno	» 945
I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra Medioevo ed Età Moderna	» 971
Un trattatello sui mercanti di Baldo Degli Ubaldi	» 987
Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale	» 1005
Alle origini delle società mutue	» 1013
Banchieri e mercanti: modelli di classificazione nella dottrina giuridica genovese	» 1033
Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i <i>consilia</i> di Bartolomeo Bosco	» 1047
Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo	» 1067
Derecho mercantil y tradición romanística entre Medioevo y Edad Moderna. Ejemplos y consideraciones	» 1081
Statuti, diritto comune e processo mercantile	» 1103
Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo	» 1117
La storiografia del diritto marittimo	» 1131
Lo statuto albertino in Liguria: le lezioni di diritto costituzionale di Ludovico Casanova	» 1143
Assicurazione e finzione	» 1167
La giustizia mercantile	» 1173

Il viaggio oltremare nel diritto tra Medioevo ed Età moderna	pag. 1191
Il diritto dei banchieri nella Genova medioevale e moderna	» 1199
Genoese Civil <i>Rota</i> and mercantile customary law	» 1211
Le regole marittime del Mediterraneo tra consuetudini e statuti	» 1231
Note per una storia dell'assicurazione in Italia	» 1245
La <i>Spiegazione</i> del Consolato del mare di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	» 1257
Aspetti del diritto marittimo in epoca colombiana secondo le fonti liguri	» 1273
Brevi note dottrinali e giurisprudenziali in tema di naufragio	» 1277
Il diritto portuale di Castelgenovese: spunti di comparazione	» 1283
I fondamenti scientifici del diritto di assicurazione	» 1293
Il viaggio per mare. Spunti di diritto medievale e moderno	» 1307
Il diritto dei mercanti e la dottrina giuridica in età moderna. Considerazioni comparative tra Benvenuto Stracca e Gerard Malynes	» 1315
Brevi note storiche sul fallimento	» 1327
Dai tribunali di mercanzia alle Camere di commercio	» 1337
Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età Moderna	» 1349

Avvocatura e notariato

La ristampa di una “prattica” notarile seicentesca	» 1361
Il notaio nella storia giuridica genovese	» 1377

Scienza giuridica e notariato italiano tra medioevo ed età moderna	pag. 1391
A proposito di alcuni recenti contributi alla storia del notariato in Europa	» 1401
La professione e la cultura del notaio parmense	» 1409
Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino	» 1417
A proposito di una storia del notariato francese	» 1427
Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nelle società di Antico Regime	» 1431
Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale	» 1441
Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile	» 1455
Il notaio e la città	» 1465
La <i>redemptio captivorum</i> : spunti dalla scienza giuridica medievale e moderna	» 1469
Bibliografia degli scritti di Vito Piergiovanni	» 1479



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo